



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
**Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto**  
Reparto VI – Sicurezza della Navigazione e Marittima

**Decreto di approvazione del prototipo n. 153/2020**

Il Capo del Reparto VI - Sicurezza della Navigazione e Marittima - Contrammiraglio (CP) Luigi GIARDINO,

- VISTA l'istanza, ricevuta in data 19/02/2020 con prot. I. n. 22264, della Società "Lalizas Italia" s.r.l., intesa ad ottenere, a seguito di acquisizione della Società "MED" S.p.A., la voltura dei decreti di tipo approvato a proprio nome, per le zattere di salvataggio ammainabili e lanciabili, già approvate con decreto n. 1083/15 e denominate "MED SEA 10P" confezionate in contenitore rigido, da n. 10 (dieci) persone;
- VISTO l'art.3 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
- VISTO il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 1518 del 31 dicembre 2019 relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attività dei Reparti e degli Uffici del Comando generale;
- VISTO il decreto 29 luglio 2008, n.146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti titolo "Regolamento di attuazione di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTO il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 1271 in data 16 novembre 2015, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;
- VISTA la Circolare Titolo "Sicurezza della Navigazione" Serie "Generale" n. 78 in data 29 dicembre 2008 recante "Requisiti delle zattere di salvataggio gonfiabili (ammainabili o lanciabili) ai fini del riconoscimento di "tipo approvato" ai sensi dell'art. 55, nota 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 08 novembre 1991";
- VISTA la visura camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova datata 12 febbraio 2020;
- TENUTO CONTO dell'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal Rina Services S.p.A. indicati nel Rapporto/Relazione Tecnica n. 2009 CS 01 2163 in data 01 settembre 2009;
- VISTO il certificato di avvenuta stipula in data 28 gennaio 2020;

**decreta:**

### **Articolo 1**

Sono dichiarate di **tipo** approvato le **zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili destinate a bordo delle seguenti unità:**

1. navi da passeggeri, non soggette al decreto legislativo 45/2000, in navigazione nazionale o minore;
2. navi da carico non soggette alla Solas, in navigazione nazionale o minore, in navigazione internazionale costiera;
3. navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca nel Mar Mediterraneo, non soggette al decreto legislativo 541/1999,

denominate **“MED SEA 10P”** prodotte dalla Società **“LALIZAS ITALIA”** s.r.l., con sede in Via Fontanelle n. 220 – 16012 Busalla (GE),

### **Articolo 2**

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati - in modo chiaro, indelebile e permanente - i sottoelencati elementi di individuazione:

- numero delle persone per cui è abilitata in prossimità dell'accesso in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;
- nome del fabbricante o marchio commerciale;
- modello della zattera;
- numero di serie e data di fabbricazione;
- tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- decreto ministeriale n. 153 del 05/03/2020.

E' consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.

### **Articolo 3**

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati - in modo chiaro, indelebile e permanente - i sottoelencati elementi di individuazione:

- numero delle persone per cui è destinata;
- nome del fabbricante o marchio commerciale;
- tipo di navigazione:
  - navi da passeggeri, non soggette al d.lgs 45/2000, in navigazione nazionale o minore;
  - navi da carico non soggette alla Solas, in navigazione nazionale o minore, in navigazione internazionale costiera;

- navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca nel Mar Mediterraneo, non soggette al d.lgs 541/1999,

*(in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate);*

- data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;
- data entro la quale deve essere revisionata;
- modello della zattera;
- numero di serie;
- altezza massima di sistemazione a bordo;
- lunghezza della barbeta;
- istruzioni per la messa a mare;
- tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- decreto ministeriale n. 153 del 05/03/2020.

#### **Articolo 4**

Il decreto n° 1083 del 09 ottobre 2015, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 05/03/2020

IL CAPO REPARTO  
CA (CP) Luigi GIARDINO  
documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21